

**Avv. Gabriele Parigi**  
**Via Margaritone 32**  
**Arezzo**

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

### Ricorso

Per il Dottor **Franco Caridi**, nato a Genova il 29.08.1959, CF: CRDFNC59M29D969O, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Parigi (C.F. PRGGRL78D01A390F) del Foro di Arezzo, elettivamente domiciliato in via telematica presso la propria PEC: [avvgabrieleparigi@puntopec.it](mailto:avvgabrieleparigi@puntopec.it) e comunque nel Suo Studio in Arezzo, via Margaritone 32, interno 1 (difensore che, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. e dell'art. 2 DPR n. 68/2005, chiede di ricevere le comunicazioni al numero fax 0575352772 e alla PEC [avvgabrieleparigi@puntopec.it](mailto:avvgabrieleparigi@puntopec.it)), giusta delega in calce al presente atto,

### contro

**Ministero dell'economia e delle finanze** (CF: 80415740580) in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

**Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria** (CF: 96402080582), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti di

**Cociani Simone Francesco**, residente in Perugia, via Baglioni 24 (controinteressato);

**Ermì Sara**, residente in Firenze, via Giuliani Reginaldo 261 (controinteressata);

### **per l'annullamento**

#### **previa adozione di misure cautelari**

- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1049/2018/IV, pubblicata sul sito [www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 05/06/2018 prot. n. 0439/2018, con e per la quale veniva approvata l'allegata graduatoria del concorso per la copertura di n. 202 posti di Giudice tributario, con riserva di n. 7 posti ai candidati in possesso del requisito di bilinguismo, di cui al bando n. 06/2016, approvato con delibera n. 1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G.U. n. 62 del 05/08/2016, nella parte in cui il ricorrente veniva classificato al posto n. 1.351 con l'attribuzione di punti totali 19,00 per i titoli posseduti;
- di tutti verbali della Commissione esaminatrice, anche se non conosciuti, con i quali sono stati approvati gli eventuali sub-criteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti, dichiarati dal ricorrente, ivi compreso il verbale del 23.05.2018 e gli atti da esso approvati e cioè la "Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016" e la "Tabella per la valutazione delle attività sovrapposte", pubblicata sul sito il 13.06.2018;

- dell'Atto prot. 0016151 del 08.08.2018, sottoscritto dalla Presidente della Commissione Esaminatrice Giuliana Passero, con il quale è stata respinta la domanda in autotutela di revisione del punteggio attribuito al Dott. Caridi, presentata in data 18.06.2018;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, anche non conosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso l'eventuale futuro provvedimento che dovesse riapprovare la graduatoria confermando l'attribuzione al Dott. Caridi del punteggio di 19 punti.

### **FATTO**

Il Dott. Franco Caridi partecipava al concorso, per titoli, per la nomina di n. 202 giudici tributari, di cui al bando n. 06/2016, approvato con delibera n. 1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G.U. n. 62 del 05/08/2016.

In pedissequa ottemperanza alle indicazioni dettate dal successivo bando, il ricorrente presentava formale domanda di partecipazione per la predetta procedura indicando nella stessa i titoli culturali e di servizio posseduti alla data di presentazione dell'istanza.

Il bando *de quo* prevedeva la messa a concorso di n. 202 posti di Giudice tributario (dei quali n. 7 riservati ai candidati in possesso del requisito di bilinguismo). Per la selezione dei candidati, il bando prevedeva esclusivamente la valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione, alla stregua della Tabella E allegata al decreto legislativo n. 545/1992 contenente *Criteri generali di valutazione dei punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie* (si veda pubblicazione su [www.giustizia-tributaria.it/concorsi](http://www.giustizia-tributaria.it/concorsi) del 12/09/2016 che si allega). La predetta tabella (allegata al presente ricorso) prevedeva differenti punteggi per titoli di servizio (A: Magistrato onorario o equiparato; B: Attività professionali; C: Docente; D: Dipendente dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche; E: Attività alle dipendenze di terzi; F: Attività di amministratore, sindaco, dirigente di società di capitali) e titoli accademici e di studio (G: Dottorato di ricerca o libera docenza; abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado in materie giuridiche ed economiche ed in ragioneria tecnica; abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado; abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista).

Il ricorrente nella sua domanda dichiarava di avere svolto le seguenti attività:

- dirigente presso pubbliche amministrazioni dal 14.10.1985 al 30.10.2016;
- Revisore contabile dal 17.6.2002 al 30.10.2016 (iscrizione al Registro dei Revisori contabili n. 82496 del 27 luglio 1999);

**Avv. Gabriele Parigi**  
**Via Margaritone 32**  
**Arezzo**

- Sindaco presso Società di Capitali dal 4.10.2002 al 20.08.2005 e dal 28.11.2014 al 30.10.2016.

È importante già da subito evidenziare come il Dott. Caridi abbia svolto le attività di Revisore contabile e Sindaco in quanto autorizzate dagli enti di appartenenza proprio ai sensi dell'art. 60 D.P.R. n. 3/1957.

All'esito della valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione, il ricorrente si collocava al posto n. 1351 in graduatoria con punti totali 19,00 con la seguente specifica: *A: punti 0; B: punti 0 punti; C: 0 punti; D: 19,00 punti; E: 0 punti; F: 0 punti; G: 0 punti.*

La Commissione dunque non attribuiva al ricorrente alcun punteggio per le attività di Revisore contabile e di Sindaco presso Società di Capitali.

Il ricorrente ha presentato istanza di riesame in data 18.06.2018, accompagnata da dettagliato Parere dell'avv. Gabriele Parigi.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con Delibera n. 1196/2018/I-IV del 26.06.2018 stabiliva di provvedere alla copertura di ulteriori n. 259 posti vacanti.

Con Atto prot. 0016151 del 08.08.2018, la Presidente della Commissione Esaminatrice Giuliana Passero ha respinto la domanda in autotutela di revisione del punteggio attribuito al Dott. Caridi, presentata in data 18.06.2018.

Tale valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente risulta del tutto erronea e fuorviante e tale da rendere illegittimi i provvedimenti.

Tutto ciò premesso, ritenendo tali atti illegittimi, il ricorrente ne chiede l'annullamento per i seguenti

#### **MOTIVI**

**1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del Bando di concorso n. 06/2016, approvato con Delibera n. 1812 del 19.07.2016, pubblicato in G.U. n. 62 del 5.08.2016, e della tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992 contenente "Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie". Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, di motivazione e sviamento di potere**

Nella graduatoria qui impugnata il Dott. Franco Caridi si è visto attribuire soli 19 punti per il servizio prestato da dipendente presso pubbliche amministrazioni.

La Commissione pertanto non ha valutato le altre attività svolte dal Dott. Caridi quale Revisore contabile e Sindaco presso Società di Capitali.

La valutazione di tali attività avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo rispettivamente di **punti 7** e di **punti 2,5**, che, sommati a 19 già attribuiti, danno un **punteggio di 28,5**.

È importante rilevare subito che, con l'attribuzione di tale punteggio, il ricorrente si classificherebbe al posto n. 382 in graduatoria e quindi conseguirebbe la nomina in virtù della estensione della graduatoria a complessivi n. 461 posti stabilita con Delibera n. 1196/2018/I-IV del 26.06.2018.

La mancata valutazione dell'attività prestata come Revisore contabile e Sindaco è illegittima per i seguenti motivi.

Il bando n. 6/2016, all'art. 6, comma 1, prevede espressamente che *“Ai fini della valutazione, il possesso dei titoli risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio redatta secondo il modulo allegato, nel quale devono essere specificatamente elencati: ...”*

Al comma 2 viene stabilito quanto segue:

*“Al riguardo, si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio:*

*(...)*

*c. Coloro che esercitano o hanno esercitato l'attività di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali o iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, devono dichiarare l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro, sia l'abilitazione nonché l'effettivo esercizio della professione o dell'attività per il periodo da valutare. L'attività dovrà essere dichiarata da data successiva alla prima iscrizione nell'albo, nel ruolo o nel registro previsti.*

*(...)*

*g. Il contemporaneo esercizio di più professioni indicate **nella medesima voce di “Attività professionali”** di cui alla “tabella E” dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non viene valutata; quella di professore a contratto se contemporanea a quella di docente ordinario non viene valutata).*

Il Dott. Caridi ha dichiarato nella domanda – oltre ad un lungo periodo svolto in qualità di dipendente della Pubblica Amministrazione – anche un'attività professionale svolta in qualità di revisore contabile (iscrizione al Registro dei Revisori contabili n. 82496 del 27 luglio 1999) dal 17.06.2002 al 30.10.2016, nonché l'attività di Sindaco presso Società di Capitali dal 4.10.2002 al 20.8.2005 e dal 28.11.2014 al 30.10.2016.

La valutazione di tali attività avrebbe comportato un punteggio aggiuntivo di **punti 7** per l'attività di revisore contabile e di **punti 2,5** per l'attività di sindaco presso società di capitali.

Tali attività, pur essendo state svolte in concomitanza con il periodo di servizio prestato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, devono essere valutate per i seguenti motivi.

Il Bando divide le varie attività professionali da valutare in diverse voci, all'interno delle quali ha raggruppato attività considerate simili: "Magistrato ordinario o equiparato", "Attività professionali", "Docente", "Dipendente dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche", "Attività alle dipendenze di terzi", "Attività di amministratore, Sindaco, dirigente in società di capitali".

Nel nostro caso non si tratta dell'esercizio contemporaneo di più attività indicate nella medesima voce di "Attività professionali" di cui alla tabella E e pertanto per esse non vige il divieto di attribuzione di punteggio previsto dal comma 2, lett. g dell'art. 6 del Bando, sopra riferito.

**Il bando all'art. 6, lett. g), sotto tale profilo è chiarissimo e non si presta ad ulteriori interpretazioni. Infatti viene specificato che, in presenza di contemporaneo esercizio di più professioni, l'unico caso in cui si dà luogo ad un unico punteggio è quello in cui tali professioni riguardino la stessa voce di "Attività professionali";** ed in tal senso il bando fornisce anche alcuni esempi esplicativi che tolgono ulteriori dubbi: *"ad es. : l'attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non viene valutata; quella di professore a contratto se contemporanea a quella di docente ordinario non viene valutata"*.

Se si osserva la tabella E allegata al bando si nota subito che tali esempi riguardano professioni ricomprese all'interno della stessa voce: nel primo esempio infatti i revisori sono ricompresi, insieme agli avvocati, notai, commercialisti e ragionieri, nella stessa voce "Attività Professionali", mentre nel secondo caso, i professori a contratto sono ricompresi insieme ai ricercatori, insegnanti di ogni ordine e grado, assistenti nella medesima voce "Docente".

I dipendenti dello Stato, al pari dei magistrati, sono invece ricompresi in voci di attività separate sotto la denominazione, rispettivamente, di "Dipendente dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche" e "Magistrato ordinario o equiparato".

Pertanto l'attività di revisore contabile e quella di sindaco di società di capitali sono "attività" non ricomprese nella medesima voce di "attività" riguardante i dipendenti dello

Stato e come tale non poteva e non può dar luogo ad un unico punteggio, per espressa previsione del bando di concorso.

In base al principio "*ubi lex voluit dixit*" è del tutto evidente che il bando, dettando espressamente una disciplina per l'esercizio contemporaneo delle attività di cui alla voce "Attività professionali" della Tabella E e non prevedendo invece alcuna disciplina per l'esercizio contemporaneo delle altre attività contemplate in voci diverse della medesima Tabella, ha consentito la somma dei relativi punteggi delle attività in tutti gli altri casi.

Tale circostanza risulta peraltro confermata anche dalla stessa Commissione esaminatrice che, nel verbale del 22 maggio 2018 (pubblicato sul sito web del Consiglio di Giustizia Tributaria), ha fatto propri i criteri adottati dallo stesso CPGT in sedute di concorsi precedenti relative al concorso svolto nell'anno 2000 e precisamente:

*"Criteri per l'applicazione dei punteggi previsti dalle Tab. E) ed F) allegate al D.lgs. n. 545/92, approvati nelle sedute del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.2.2000"* (Estratto dal notiziario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1/2001 - pagg.70-74).

A pagina 72 del predetto estratto è stabilito il seguente criterio:

*"Ai Magistrati amministrativi e contabili nonché ai Pubblici dipendenti che svolgono anche l'attività di Sindaco, Revisore Contabile..., **oltre al punteggio relativo al servizio prestato nella qualità di Magistrato o Dipendente P.A., va attribuito anche il punteggio per le funzioni di Sindaco, revisore dei conti...** con la precisazione che ove nello stesso periodo siano svolte le funzioni di sindaco o revisore in diversi collegi sindacali, il punteggio va attribuito per un solo incarico".*

È quindi chiaro che al punteggio relativo al servizio prestato nella qualità di dipendente della pubblica amministrazione va sommato il punteggio per le funzioni di Sindaco e Revisore dei conti.

Invece, sebbene il Dott. Caridi abbia svolto diversi incarichi (dirigente pubblico, revisore contabile, sindaco), è stata valutata solo l'attività di dirigente pubblico, in violazione delle regole del concorso.

Per questi motivi il Dott. Franco Caridi ha diritto all'attribuzione di ulteriori **punti 7** per l'attività di Revisore contabile e **punti 2,5** per l'attività di Sindaco presso Società di Capitali, che sommati a **punti 19** già riconosciuti, danno un punteggio complessivo di **28,5**.

Questo motivo di impugnazione ha ad oggetto sia la graduatoria impugnata sia il parimenti impugnato Atto prot. 0016151 del 08.08.2018 della Presidente della Commissione Esaminatrice Giuliana Passero, con il quale è stata respinta la domanda

in autotutela di revisione del punteggio attribuito al Dott. Caridi, presentata in data 18.06.2018.

**2) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei “Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie di cui all’allegato “E” del D Lgs 545 del 31.12.1992. Violazione e falsa applicazione dei “Criteri per l’applicazione dei punteggi della Tab. E ed F) allegate al D. Lgs. 545/92, approvati nelle sedute del 19.9.2000, 31.10.200, 7.11.2000 e 19.2.2000. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere per contraddittorietà**

Il presente motivo di impugnazione contiene tre profili distinti ma concorrenti di illegittimità, che hanno ad oggetto sia la graduatoria sia il provvedimento del 08.08.2018 di reiezione della domanda di autotutela.

**2.1)** La Commissione esaminatrice deve attenersi ai criteri previsti dalla legge e dal bando di concorso e non può dettare nuovi criteri *ex post*, dopo la pubblicazione del bando stesso.

Nel caso in cui una Commissione esaminatrice approvi, tanto più dopo la pubblicazione di un bando, criteri ulteriori per la valutazione dei concorrenti, si produce non solo una violazione del bando stesso, ma anche e soprattutto una lesione dei principi di legalità e di imparzialità della pubblica amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione.

Per questo motivo anche nelle gare disciplinate dal Codice dei contratti pubblici ormai non è più ammesso che la Commissione giudicatrice approvi nuovi criteri di selezione o sub-criteri (Consiglio di Stato, sez. V, 13/05/2014, n. 2430, in Foro Amministrativo (II) 2014, 5, 1423; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03/10/2014, n. 10187, in Foro Amministrativo (II) 2014, 10, 2631).

È evidente che nel nostro caso siamo al di fuori del Codice dei contratti pubblici, ma il divieto di modificazione dei criteri previsti dal bando è comunque applicabile in quanto discendente direttamente dall’art. 97 della Costituzione e dall’applicazione dei principi di legalità e di imparzialità della pubblica amministrazione.

Abbiamo visto nel primo motivo di impugnazione che il punteggio attribuito al Dott. Caridi costituisce una chiara violazione:

- dei “Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie” di cui all’allegato “E” del D Lgs 545 del 31.12.1992;

- del bando di concorso;
- dei “Criteri per l’applicazione dei punteggi della Tab. E ed F) allegate al D. Lgs. 545/92, approvati nelle sedute del 19.9.2000, 31.10.200, 7.11.2000 e 19.2.2000, adottati dalla Commissione esaminatrice come risulta dal verbale del 22 maggio 2018.

Tali ultimi criteri peraltro sono stati pubblicati come verbali in data 22 maggio 2018 sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e poi successivamente tolti dal sito che in pari data riporta invece il verbale n. 13 (seduta n. 849) della seduta del 22 maggio 2018 con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato la graduatoria del concorso in oggetto.

Ebbene nelle premesse di detta delibera il CdPGT richiama espressamente i suddetti criteri:

*“ Visti per quanto richiamati agli atti della Commissione Esaminatrice i “ Criteri per l’applicazione dei punteggi previsti dalla tabella “ E” allegata al Dlgs 545/92, approvati sedute del 19.9.2000,31.10.2000, 7.11.2000 e 19.2.2000” pubblicati nel Notiziario del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1 – Anno 2001, consultabili nella sezione “ VERBALI” del sito istituzionale di questo Consiglio al seguente link [www.giustizia-tributaria.it/il-consiglio-di-presidenza/verbali](http://www.giustizia-tributaria.it/il-consiglio-di-presidenza/verbali)”.*

Pertanto anche nella stessa deliberazione di approvazione della graduatoria vi è contrasto tra criteri citati nella parte motiva della stessa e applicazione degli stessi nella parte dispositiva (graduatoria).

La mancata attribuzione del punteggio relativo all’attività di revisore e di sindaco è riconducibile, come esplicitato nell’Atto del 08.08.2018 di reiezione della domanda di autotutela, ad un verbale del 23.5.2017 della Commissione esaminatrice, che ha dettato dei nuovi criteri di valutazione delle domande in palese violazione dei precisi criteri disposti dalla tabella E allegato al Dlgs 545/1992 e dei criteri stabiliti dal Consiglio di Presidenza nelle sedute dell’anno 2000 e ribaditi nella stessa delibera di approvazione della graduatoria.

In detto verbale del 23.05.2018 si approva un documento recante la seguente denominazione: “ANALISI DEI CRITERI PER L’ESAME E LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ESTERNO BANDO 6/2016”.

Al punto 17 di questa Analisi, la Commissione, sempre in palese contraddizione con quanto sopra, stabilisce che. *“per il dovere di esclusività generalmente vigente, non può essere attribuito alcun punteggio per attività riferibili a libere professioni – anche se*



*compatibili – al dipendente dello Stato che non specifichi di essere collocato in part-time valido fino alla data del 2 febbraio 2013”.*

Parrebbe in esecuzione di tale sub-criterio che la Commissione ha poi elaborato una Tabella di valutazione di attività sovrapposte.

Nel caso dei dipendenti pubblici prevedono due opzioni (anche in tal caso contraddicendo quanto detto al punto 17):

1. 100% di valutazione per il servizio di dipendente pubblico e nessun punteggio per revisore dei conti,
2. 50% di valutazione per il servizio di dipendente pubblico e 100% per revisore.

La Commissione ha creato in tal modo nuovi criteri del tutto arbitrari (non previsto da nessuna fonte normativa) e contrario non solo al bando, ma anche ai criteri stabiliti dal CGPT e finanche agli stessi sub criteri fissati dalla Commissione stessa.

Le percentuali attribuite poi alle singole attività (100%, 50%, ecc.) appaiono pericolosamente discrezionali, modificative del bando, prive di ogni minima motivazione. Peraltro lo stesso principio non risulta applicato ad altre categorie di dipendenti pubblici (ricercatori, insegnanti, etc.): per costoro infatti la tabella prevede la valutazione contestuale dei due servizi al 100%, creando a tal fine una evidente disparità di trattamento, con evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

In ogni caso si ribadisce che la Commissione esaminatrice non aveva il potere di dettare nuovi criteri e che ciò rende viziata la sua valutazione per violazione dell'art. 97 della Costituzione, della legge e del bando.

**2.2)** Oltre a ciò, che è dirimente ed esaustivo, non si può non rilevare come la Commissione abbia comunque operato in modo illegittimo, nel verbale del 23.05.2018, che approva un documento recante la seguente denominazione: “ANALISI DEI CRITERI PER L'ESAME E LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ESTERNO BANDO 6/2016”, disponendo al punto 17 di questa Analisi che *“per il dovere di esclusività generalmente vigente, non può essere attribuito alcun punteggio per attività riferibili a libere professioni – anche se compatibili – al dipendente dello Stato che non specifichi di essere collocato in part-time valido fino alla data del 2 febbraio 2013”.*

La Commissione esaminatrice in questo modo ha dato esclusivo rilievo all'istituto del part-time, ignorando completamente il disposto dell'art. 60 D.P.R. n. 3/1957, che prevede che *“l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a*

fine di lucro, *tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente*”.

La disciplina del citato art. 60 è stata estesa a tutti i pubblici dipendenti dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

La norma prevede un caso di svolgimento di attività presso società o enti compatibile con lo *status* di dipendente pubblico ben più visto rispetto alla fattispecie del part-time.

Questo è proprio il caso del Dott. Caridi.

Infatti il Dott. Caridi ha svolto attività quale Revisore contabile e Sindaco in quanto autorizzate dagli enti di appartenenza proprio ai sensi dell'art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 53 D. Lgs. n. 165/2001.

Pertanto tali attività di Revisore contabile e Sindaco erano e sono pienamente compatibili con l'impiego pubblico in quanto autorizzate dagli enti di appartenenza ed esercitate nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e società a totale capitale pubblico, come riconosciuto espressamente anche dalla Circolare Funz. Pubblica 19.02.1997 n. 3 e dalla Circolare Persociv. N. 0011932 del 14.02.2006.

Tali attività pertanto non violano il principio di esclusività ai sensi dell'art. 60 D.P.R. n. 3/1957.

Trattandosi di attività svolte in modo legittimo ed autorizzato, le stesse devono essere oggetto di valutazione ai fini del presente bando.

Questo ulteriore profilo ci dimostra come il punteggio attribuito sia illegittimo laddove non comprende le attività legittimamente svolte quale Revisore contabile e Sindaco.

**2.3)** Infine occorre rilevare come le attività di revisore contabile o di sindaco in società pubbliche svolte dal ricorrente non costituiscono né sono assimilabili in nessun caso ad attività di libera professione.

Nella Tabella di valutazione delle attività sovrapposte predisposta dalla Commissione nell'impugnato verbale del 23.05.2018 (oltre ai profili di illegittimità già evidenziati) l'attività del revisore contabile e del sindaco viene assimilata (colonna B) a quella di avvocato o dottore commercialista.

Invece il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 infatti aveva già previsto l'iscrizione, previo esame, nel registro dei revisori contabili anche dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

La stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito in varie occasioni che l'attività di revisore contabile o sindaco non sia autonomamente configurabile attività di libera professione, come sembra invece ritenere la Commissione esaminatrice. Con la nota circolare n.

105/E del 12.12.2001, l'Agenzia delle entrate ha infatti chiarito che l'attività di revisore contabile o sindaco per poter costituire reddito di lavoro autonomo, e quindi attività libero professionale, deve essere svolta in concomitanza con quella svolta da ragioniere o da dottore commercialista.

Per tale motivo l'attività svolta dal dipendente pubblico in qualità di sindaco o revisore contabile, come quella svolta dal ricorrente, deve essere qualificata come **esercizio di pubbliche funzioni** e come tale il relativo emolumento va trattato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. F) del TUIR).

### **3) Violazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria**

L'Atto prot. 0016151 del 08.08.2018, sottoscritto dalla Presidente della Commissione Esaminatrice Giuliana Passero, ha respinto la domanda in autotutela di revisione del punteggio del 18.06.2018 limitandosi a richiamare quanto previsto dalla *"tabella sinottica di valutazione delle attività in periodi sovrapposti, pubblicata sul sito (...) in data 13.06.2018"*.

In realtà alla domanda di autotutela del 18.06.2018 il Dottor Caridi aveva allegato un Parere legale dell'Avv. Gabriele Parigi del 15.06.2018, che conteneva un'ampia argomentazione sul fatto che il bando stesso escludeva la somma dei punteggi solo nel caso particolare di attività ricomprese nella medesima voce, mentre non vietava la somma di punteggi per attività elencate in voci diverse. Tale Parere ripercorreva le motivazioni contenute nel primo motivo del presente ricorso.

Su tali argomentazioni l'Atto del 08.08.2018 nulla dice.

Con ciò appare palesemente violato il disposto dell'art. 3 L. n. 241/1990, che non solo prevede che *"ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato"*, ma precisa altresì che *"la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria"*.

Nel nostro caso è evidente che l'Amministrazione non abbia preso in esame le reali argomentazioni dell'istanza di autotutela, concretando quindi un grave difetto di motivazione.

È stato giustamente osservato che *"il difetto di motivazione nel provvedimento impugnato non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento, ai sensi*

**Avv. Gabriele Parigi**  
**Via Margaritone 32**  
**Arezzo**

*dell'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile"* (Consiglio di Stato, sez. III, 30/04/2014, n. 2247)

Nel nostro caso si tratta nella sostanza di una mancata risposta ai rilievi giuridici sollevati dal Dottor Caridi, con grave violazione dell'onere di motivazione.

### **Sulle istanze cautelari**

Il ricorso è provvisto di *fumus boni juris*, come risulta chiaramente dalla lettura dei motivi di impugnazione.

L'esecuzione del provvedimento impugnato provoca inoltre un danno grave ed irreparabile per il ricorrente.

Infatti, con l'attribuzione del giusto punteggio richiesto con il presente ricorso, il ricorrente si classificherebbe al posto n. 382 in graduatoria e quindi conseguirebbe la nomina in virtù della estensione della graduatoria a complessivi n. 461 posti stabilita con Delibera n. 1196/2018/I-IV del 26.06.2018.

Ciò provocherebbe un pregiudizio al ricorrente sia economico sia soprattutto alla carriera professionale, nella quale assume indubbia rilevanza l'esercizio della funzione di componente di commissione tributaria.

Si chiede pertanto che l'Ecc.mo T.A.R. sospenda l'esecutività dei provvedimenti impugnati e/o adottati una misura cautelare di tipo propulsivo, imponendo all'autorità amministrativa un riesame della domanda del ricorrente alla luce dei principi contenuti nei motivi di impugnazione di cui al presente ricorso.

### **P.Q.M.**

Si chiede che l'Ecc.mo T.A.R. del Lazio accolga il presente ricorso, annullando, previa sospensione e/o adozione di misure cautelari, i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Arezzo-Roma, 9 agosto 2018

Avv. Gabriele Parigi